

BOZZA REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'elezione di una rappresentanza degli studenti pari al 15% arrotondato per eccesso dei componenti dell'organo in questione. Ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello Statuto, qualora la partecipazione all'elezione sia inferiore al 10% degli aventi diritto, il numero degli eletti è ridotto nella proporzione di 1 a 1 (quindi: al 9% dei votanti corrisponderà il 14% dei componenti il Consiglio di Corso di Studio e così via) con arrotondamento della frazione all'unità superiore.

ART. 2

Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con anticipo di almeno 30 giorni e con proprio atto. Al provvedimento viene data la massima pubblicità anche mediante il sito web del Dipartimento.

Il dispositivo deve indicare:

- il numero degli eligendi;
- il calendario delle operazioni di voto e di scrutinio;
- l'orario di costituzione e di apertura dei seggi elettorali e quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

Le operazioni di voto si svolgono in una unica giornata.

ART. 3

Sono elettori tutti gli studenti che alla data delle votazioni:

- risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea o laurea magistrale del dipartimento;
- abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) dello Statuto;
- non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto.

Possono essere eletti tutti gli studenti che, alla data delle votazioni:

- risultino regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) all'anno accademico corrente ai corsi di studio del Dipartimento;
- abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) dello Statuto.
- non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto;

ART. 4

Le candidature possono essere presentate singolarmente o in liste su moduli predisposti dalla Commissione Elettorale del Dipartimento. Lo studente in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo non può candidarsi in più di una lista a pena di esclusione da tutte.

La presentazione di ciascuna lista avviene mediante il deposito, presso la segreteria didattica di viale Regina Elena n. 295:

a) della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;

- b) della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato
- c) una sigla o un simbolo (riprodotta/o anche su supporto magnetico);
- d) l'elenco degli studenti candidati riprodotto anche su supporto magnetico;
- e) il nominativo e il recapito del responsabile di lista.

La presentazione delle candidature deve avvenire non oltre le ore 16:00 del 20° giorno che precede la data di inizio delle votazioni (dalle ore 9:00 alle ore 16:00). Il termine è perentorio e qualunque presentazione successiva è dichiarata inammissibile dalla Commissione Elettorale del Dipartimento.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, tutti i plichi vengono consegnati alla Commissione Elettorale. Quest'ultima, a partire dal giorno seguente, organizza i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione dei responsabili di lista.

ART. 5

Le candidature o le liste dei candidati, la cui conformità alla Legge ed al presente Regolamento risultano accertate dalla Commissione Elettorale, sono rese pubbliche mediante elenchi nei quali esse sono riportate con relativa denominazione e/o simbolo, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, affissi nelle sedi del Dipartimento e pubblicate sul sito web del Dipartimento stesso.

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui è stata disposta la pubblicazione delle liste elettorali e termina 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 6

I seggi elettorali sono costituiti con provvedimento del Direttore presso le aule del Dipartimento. Ciascun seggio è composto da un presidente scelto tra i docenti, uno scrutatore e un segretario, scelti tra il personale docente o tecnico, amministrativo e bibliotecario del Dipartimento stesso. Le operazioni di seggio sono valide sempre che risultino presenti almeno due componenti. In caso di impedimento o mancata presentazione del presidente il Direttore del Dipartimento provvede alla sostituzione. In caso di impedimento o mancata presentazione dello scrutatore o del segretario il presidente provvede all'integrazione del seggio.

Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati, i componenti della Commissione Elettorale, un rappresentante per ciascuna lista.

Art. 7

Alle ore 14:30 del giorno precedente l'inizio delle votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede. Le schede riportano i nomi dei candidati e i contrassegni delle liste concorrenti.

Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio e all'apposizione di mezzi atti a segnalare ogni eventuale effrazione. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di persone responsabili all'uopo designate o del servizio di vigilanza.

Alle ore 8.30 del giorno indicato per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato nel decreto che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

1. lo studente presenta al presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
2. il presidente o uno dei componenti del seggio accerta che lo studente sia iscritto nell'elenco degli elettori;
3. l'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;
4. il presidente o uno dei componenti del seggio consegna la scheda e la matita;
5. l'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;
6. l'elettore riconsegna la matita e la scheda al presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurre la scheda nell'urna;
7. il presidente o un componente del seggio restituisce il documento d'identità.

ART. 8

L'espressione del voto è libera e segreta. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco, mediante un segno nello spazio riservato alla denominazione e/o al simbolo della lista prescelta da apporre con la matita ricevuta dal presidente o da un componente del seggio.

Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza; le preferenze espresse in eccedenza sono nulle. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato. In caso di identità di cognome tra candidati deve scriversi il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato dalla struttura pubblica competente. Il presidente ne dà atto a verbale.

ART. 9

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e proseguono ininterrottamente sino alla conclusione.

Alle operazioni di scrutinio può assistere un solo rappresentante per ogni lista concorrente.

Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle predisposte secondo le modalità previste e consegnate nel seggio;
- b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano voti espressi in modo equivoco e non sussista alcuna possibilità di identificare la lista prescelta;
- d) contengano voti espressi a favore di persone che non risultino tra i candidati, oppure a favore di più liste.

I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione Elettorale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, le schede contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.

ART. 10

Alle liste concorrenti è attribuito un numero di rappresentanti proporzionale al numero di voti conseguito dalla lista, anche mediante preferenza per uno dei suoi candidati ai sensi dell'art. 9, comma 2, secondo le seguenti modalità:

- per ogni lista è determinata la “cifra elettorale”, costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- per ogni lista è determinata la “cifra individuale”, costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- la “cifra elettorale” di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due e così via sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, determinando i relativi quozienti;
- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore “cifra elettorale”;
- le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
- risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane per età.

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono resi pubblici anche mediante il sito web del Dipartimento entro sette giorni dalla conclusione delle elezioni.

Il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 11.

ART. 11

I ricorsi avverso le operazioni elettorali - dal provvedimento di indizione delle elezioni alla comunicazione dei risultati - possono essere presentati al Direttore del Dipartimento nel termine di settantadue ore dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare. Su tali ricorsi decide la Commissione Elettorale Centrale (vedi art. 13) entro i tre giorni successivi.

ART. 12

Il mandato elettorale cessa allo scadere del triennio accademico cui si riferiscono le elezioni.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle cifre individuali di lista.

La decadenza per cambiamento di *status* non interviene nel caso in cui lo studente eletto, dopo il conseguimento della laurea di primo livello, si iscriva, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale o ad altro corso di laurea di primo livello coordinato dalla Facoltà. Si intende iscritto senza soluzione di continuità ad altro corso di laurea lo studente che formalizzi tale iscrizione entro il termine ultimo previsto per l'anno accademico successivo a quello in cui è stata conseguita la laurea di primo livello.

Nel periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea di primo livello e la formalizzazione dell'iscrizione ad un corso di laurea magistrale o ad altro corso di laurea di primo livello coordinato dalla Facoltà entro il citato termine ultimo, lo studente eletto conserva, in regime di *prorogatio*, il diritto a partecipare alle riunioni dell'organo di cui è componente con diritto di voto.

ART. 13

E' istituita una Commissione Elettorale Centrale composta dai Presidenti dei CAD e/o dai Presidenti Corsi di Studio.

La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di decidere sugli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali entro tre giorni dalla loro presentazione.